



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009**

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (Taranto)

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

ESTRATTO DEL DECRETO

Art. 1

Il Comune di San Giorgio Jonico è autorizzato a occupare d'urgenza gli immobili come di seguito elencati. Per l'esproprio dei medesimi beni, siti in Comune di San Giorgio Jonico e necessari per la realizzazione della bretella di collegamento tra la SS. n.7 Appia per Grottaglie e la SS. n.7 Appia per Taranto - raccordo all'area P.I.P. (circonvallazione Aldo Moro); è determinata l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, alle ditte proprietarie riportate nell'allegato piano particellare grafico e descrittivo che si allegano al presente Decreto per farne parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data d'immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari a un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dall'immissione nel possesso possono convenire la

cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con la maggiorazione del 50% dell'indennità provvisoria.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria offerta ai sensi del precedente art. 2.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

#### Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Espropriazioni e R.U.P.  
Dott. Geom. Luigi Menza

---

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

---

Appalti